



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



DISCIPLINARE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 30, Legge 394 del 06/12/1991 e s.m.i.

(Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 039 del 28 giugno 2017)

Premesso che l'art. 30, comma 2, della legge n. 394/91, dispone che: "la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 50.000 a £ 2.000.000. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta".

Considerato che appare, quindi, necessario provvedere a disciplinare il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative nei modi previsti dalla legge n. 689 del 1981, previa individuazione delle fattispecie da sanzionare, nonché dei soggetti abilitati a contestare le infrazioni.

Fatto salvo quanto disposto dall'Ente Parco con apposite deliberazioni e/o provvedimenti, si adotta il seguente Disciplinare, nonché il prontuario allegato A.

Art. 1 - Fattispecie sanzionate -

1. Sono considerati illeciti amministrativi, ai sensi dell'art. 30, comma della L. 394/1991, e sono puniti, ai sensi della L. 689/1981, con la sanzione del pagamento di una somma da €. 25,00 (venticinque/00) ad €. 1.032,00 (milletrentadue/00), le seguenti infrazioni:
 - la violazione delle disposizioni del Piano del Parco di cui all'art. 12 della L. 394/1991;
 - la violazione delle disposizioni del Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della L. 394/1991 e delle altre disposizioni regolamentari emanate dall'Ente Parco;
 - la violazione dell'art. 6 della L. 394/1991 per le aree incluse ex novo a seguito della ripermimetrazione del Parco del 2008 ove vigono le misure di salvaguardia;
 - la violazione di ogni atto/regolamento/disciplinare adottato dall'EPNALVL;
 - l'inottemperanza ai provvedimenti adottati dagli organi dell'Ente Parco;
 - l'inottemperanza a quanto disposto con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 29, comma 1, della L. 394/1991, esecutivi ai sensi di legge.

Art. 2 - Capacità di intendere e di volere

1. Non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui all'art. 1 del presente Regolamento chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
2. Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Art. 3 - Elemento soggettivo -

1. Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4 - Cause di esclusione della responsabilità -

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
2. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5 - Concorso di persone -

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 6 – Solidarietà -

1. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7 - Cumulo di sanzioni amministrative -

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Art. 8 - Reiterazione delle violazioni -

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.
2. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
4. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
5. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
6. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
7. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
8. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 9 - Principio di specialità -

1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Art. 10 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative -

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente Regolamento tra il limite minimo di €. 25,00 ed il limite massimo di €. 1.032,00 e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

Art. 11 - Atti di accertamento -

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria sono gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, assegnati nell'ambito di un rapporto di dipendenza funzionale all'EPNALVL, nonché ogni altra autorità di pubblica sicurezza ovvero di polizia giudiziaria.
2. I soggetti di cui al primo comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria ai fini dell'accertamento delle violazioni.
3. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge.

4. All'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei commi precedenti, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria e salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento tipizzati previsti dalle leggi vigenti.

Art. 12 - Contestazione e notificazione -

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore sia alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
3. Nel caso in cui il trasgressore sia residente all'estero la notifica andrà eseguita entro il termine di 360 giorni dall'accertamento secondo le modalità previste dall'art. 142 del codice di procedura civile (Art. 142 c.p.c.: "1. Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato. 2. Una terza copia è consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta").
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5-1- 1967, n. 200).
5. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Ente Parco con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione dell'atto da parte dell'Ente.
6. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, da personale del Raggruppamento Carabinieri Parchi Reparto CC P.N. Val d'Agri Lagonegrese da un dipendente e/o collaboratore dell'Ente Parco che abbia accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
7. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà di pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 della L. 689/1981.
8. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 13 - Pagamento in misura ridotta -

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 14 - Obbligo del rapporto -

1. Qualora la sanzione amministrativa pecuniaria non venga pagata contestualmente all'atto di accertamento, il dipendente, collaboratore o funzionario, nonché l'agente che abbia accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio competente dell'Ente Parco.
2. Il dipendente, collaboratore, funzionario o l'agente che eventualmente abbia proceduto al sequestro, deve immediatamente informare il Direttore dell'Ente Parco, inviando il processo verbale del sequestro.

Art. 15 - Ordinanza – ingiunzione -

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ente Parco in persona del Direttore scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.
2. L'Ente Parco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza presidenziale motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti il Direttore emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola al Consiglio Direttivo.
3. Con l'ordinanza – ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca a termine di atti con valore di legge.
4. Il pagamento è effettuato all'ufficio di registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza – ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dal presente Regolamento.
5. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
6. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
7. L'ordinanza – ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione ai sensi della L. 689/1981. Nel caso in cui l'opposizione sia proposta, l'ordinanza di confisca diviene esecutiva con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile, il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 16 - Opposizione all'ordinanza – ingiunzione -

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



2011, n. 150.

Art. 17 – Sequestro -

1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione alla competente autorità, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Qualora non sia rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Direttore dell'Ente Parco può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi provi di averne diritto e ne faccia istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
3. Anche nel caso in cui l'opposizione al sequestro sia stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia qualora non sia emessa ordinanza – ingiunzione di pagamento o non sia disposta la confisca entro il termine di due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro il termine di sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 18 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria -

1. Il Direttore dell'EPNALVL può disporre, su richiesta motivata dell'interessato, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili fino ad un massimo di trenta; ciascuna rata non può essere inferiore ad €. 15,50. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento di ciascuna rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
3. Il pagamento della sanzione avviene secondo le indicazioni fornite dall'Ente Parco.

Art. 19 - Esecuzione forzata -

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Direttore dell'EPNALVL procede alla riscossione delle somme dovute previa stipula di specifico accordo/convenzione con un agente della riscossione.
2. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Le somme oggetto di riscossione coattiva, possibilmente, dovranno essere versate direttamente sul conto dell'EPNALVL.

Art. 20 – Prescrizione -

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 21 – Rinvio -

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla L.



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



689/1981 ed alla normativa vigente in materia.